Gazzetta ufficiale

ISSN 0378-701X

C 299

37° anno

27 ottobre 1994

delle Comunità europee

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

Numero d'informazione	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Consiglio	
94/C 299/01	Comunicazione del Consiglio relativa alla convenzione di Bruxelles concernente competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale	n-
	Commissione	
94/C 299/02	ECU	2
94/C 299/03	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri commercializzazione	
	AVVISO DEL GOVERNO DELL'IRLANDA DEL 12 AGOSTO 1994	
94/C 299/04	Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 199 relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prosp zione, ricerca e coltivazione di idrocarburi	e-
94/C 299/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.49 — Commercial Union/Groupe Victoire) (1)	
94/C 299/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.45 — CINVen/CIE Management II/BP Nutrition) (1)	
	(¹) Testo rilevante ai fini del SEE	(segue)
1	Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.	

Numero d'informazione	Sommario (segue)	Pagina
	Corte dei conti	
94/C 299/07	Relazione del revisore indipendente sui conti della Corte dei conti per l'esercizio 1993	
	II Atti preparatori	
	Commissione	
94/C 299/08	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Algeria	
	III Informazioni	
	Commissione	
94/C 299/09	Phare — Apparecchiature informatiche — Avviso di bando di gara indetto dal Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, per conto del governo della Polonia, per un progetto finanziato con i fondi Phare	•
94/C 299/10	Package integrato per le operazioni bancarie specifiche e fornitura dei servizi annessi — Avviso di postinformazione per l'avviso di gara aperta n° DG XVIII 94/17	. 19

Ι

(Comunicazioni)

CONSIGLIO

Comunicazione del Consiglio relativa alla convenzione di Bruxelles concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(94/C 299/01)

A seguito del deposito da parte della Repubblica federale di Germania, il 14 settembre 1994, dello strumento di ratifica della convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, firmata a San Sebastian il 26 maggio 1989 (¹), essa entrerà in vigore, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, il 1º dicembre 1994 nelle relazioni tra la Repubblica federale di Germania e gli Stati che hanno già depositato gli strumenti di ratifica della medesima (Francia, Paesi Bassi, Spagna, Regno Unito, Granducato del Lussemburgo, Italia, Grecia, Portogallo e Irlanda).

⁽¹⁾ GU n. L 285 del 3. 10. 1989, pag. 1.

COMMISSIONE

ECU (1)

26 ottobre 1994

(94/C 299/02)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga		Dollaro USA	1,28099
e lussemburghese	39,4386	Dollaro canadese	1,72716
Corona danese	7,48164	Yen giapponese	124,256
Marco tedesco	1,91637	Franco svizzero	1,60124
Dracma greca	295,269	Corona norvegese	8,33030
Peseta spagnola	159,612	Corona svedese	9,04727
Franco francese	6,56189	Marco finlandese	5,80930
Sterlina irlandese	0,792792	Scellino austriaco	13,4876
Lira italiana	1958,13	Corona islandese	84,9170
Fiorino olandese	2,14771	Dollaro australiano	1,73107
Scudo portoghese	195,761	Dollaro neozelandese	2,09142
Sterlina inglese	0,783578	Rand sudafricano	4,41981

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione sono altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) e un fax a risposta automatica (al n. 296 10 97) che forniscono dati giornalieri concernenti il calcolo dei tassi di conversione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34). Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione

(94/C 299/03)

[Stabiliti il 25 ottobre 1994 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hi
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	2,990	Patrasso	1
Reus	nessuna quotazione (1)		nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	Alcázar de San Juan	2,756
Bastia	nessuna quotazione	Almendralejo	nessuna quotazione
Béziers	3,132	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Montpellier	3,151	Ribadavia	nessuna quotazione
Narbonne Nîmes	3,195	Vilafranca del Penedès	
Nimes Perpignan	3,182 nessuna quotazione (1)		nessuna quotazione
rerpignan Asti	nessuna quotazione (')	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Firenze	nessuna quotazione	Villarrobledo	2,711
Lecce	nessuna quotazione	Bordeaux	nessuna quotazione
Pescara	2,009	Nantes	nessuna quotazione
Reggio Emilia	nessuna quotazione (1)	Bari	1,923
Treviso	2,308		1
Verona (per i vini locali)	2,671	Cagliari	nessuna quotazione
Prezzo rappresentativo	3,080	Chieti	nessuna quotazione
RII		Ravenna (Lugo, Faenza)	2,650
		Trapani (Alcamo)	2,180
Heraklion	nessuna quotazione	Treviso	2,415
Patrasso Calatayud	nessuna quotazione nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	2,383
Calatayuu Falset	nessuna quotazione (¹)	1 1e220 Tappresentativo	2,363
Tumilla	2,415		•
Navalcarnero	nessuna quotazione (¹)		
Requena	nessuna quotazione		TOYAL .
Гого	nessuna quotazione		ECU/hl
Villena	3,224		
Bastia	2,851	A II	
Brignoles	nessuna quotazione	Rheinpfalz (Oberhaardt)	46,725
Bari	1,923	Rheinhessen (Hügelland)	44,444
Barletta	1,923	La regione viticola della	1
Cagliari	nessuna quotazione	Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Lecce	nessuna quotazione		[
Taranto	nessuna quotazione	Prezzo rappresentativo	45,570
Prezzo rappresentativo	2,186		
		A III	
	ECU/hl	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
R III	4444	La regione viticola della	nessuna quotazione
		Mosella lussemburghese	nessuna quotazione
Rheinpfalz-Rheinhessen	nessuna quotazione (¹)	_	_
(Hügelland)	nessuna quotazione (*)	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione

⁽¹) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

AVVISO DEL GOVERNO DELL'IRLANDA

DEL 12 AGOSTO 1994

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1)

(94/C 299/04)

Ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 94/22/CE, con la presente il ministero dei Trasporti, dell'energia e delle comunicazioni comunica che la zone irlandesi disponibili per la concessione di autorizzazioni permanenti (per le quali è possibile ottenere sia opzioni di licenza che licenze di prospezione, conformemente alla definizione contenuta nel «Licensing terms for Offshore Oil and Gas Exploration and Development» pubblicato dal ministero dell'energia irlandese nel novembre del 1992) possono trovarsi in un punto qualsiasi della piattaforma continentale irlandese conformemente alla definizione contenuta nel decreto sulla piattaforma continentale (zone designate) del 1993 (S. I. n. 92 del 1993) ad esclusione delle zone seguenti:

i) Attribuite ad un'altra parte ai sensi di una delle seguenti autorizzazioni: opzione di licenza, licenza di prospezione, concessione commerciale, concessione petrolifera o licenza per una zona riservata; dette zone sono indicate mediante numeri di blocco nelle relazioni semestrali del ministero dei Trasporti, dell'energia e delle comunicazioni che includono, per i semestri che scadono il 30 giugno e il 31 dicembre, informazioni dettagliate relative alle concessioni petrolifere, alle licenze e ai permessi che riguardano le attrezzature di lavoro che sono state concesse o rilasciate dal suddetto ministero e sono in corso di validità; al 30 giugno 1994 queste zone figuravano sotto i

numeri di blocco: 11/29; 12/2; 12/3; 12/7; 12/8; 18/14; 18/15; 18/19; 18/20; 18/25; 18/29; 18/30; 19/2; 19/3; 19/4; 19/7; 19/8; 19/11; 19/12; 19/16; 19/17; 19/21; 26/28(p); 27/4; 27/5; 27/9; 27/12; 27/13; 27/14; 27/17; 27/18; 27/19; 27/22; 27/23; 27/24; 33/16; 33/17; 33/18; 33/19; 33/21; 33/22; 33/23; 33/24; 33/28(p); 33/29; 41/15; 41/20; 41/25; 41/28(p); 41/29; 41/30; 42/3; 42/4; 42/7; 42/8; 42/11; 42/12; 42/17; 42/18; 42/19; 42/21; 42/26(p); 47/30; 48/15; 48/17; 48/18; 48/19; 48/20; 48/22; 48/23; 48/24; 48/25; 48/26; 48/27; 48/28; 48/29; 48/30; 49/9(p); 49/10(p); 49/11; 49/12; 49/13; 49/14; 49/16; 49/17; 49/18; 49/19; 49/20; 49/21; 49/26; 50/1(p); 50/2(p); 50/3; 50/4; 50/5; 50/6; 50/7(p); 50/9(p); 50/10; 50/12; 50/16; 50/17; 50/18; 51/1; 55/14; 55/15; 56/5; 56/8; 56/9; 56/12; 56/13; 56/14; 56/15; 56/19; 56/20; 57/1; 57/2; 57/3; 57/4; 57/5; 57/6; 57/7; 57/8 e 57/9.

ii) Sono altresì escluse le zone oggetto di una delle procedure di concessione di licenze, che possono essere annunciate periodicamente dal ministero dei Trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e che al 30 giugno 1994 riguardavano i

numeri di blocco: 25/25; 25/30; 26/16; 26/17; 26/18; 26/19; 26/21; 26/22; 26/23; 26/24; 26/25; 26/26; 26/27; 26/28(p); 26/29; 26/30; 34/4; 35/5; 34/9; 34/10; 34/14; 34/15; 34/18; 34/19; 34/20; 34/23; 34/24; 34/25; 34/28; 34/29; 34/30; 35/1; 35/2; 35/3; 35/4; 35/5; 35/6; 35/7; 35/8; 35/9; 35/10; 35/11; 35/12; 35/13; 35/14; 35/15; 35/16; 35/17; 35/18; 35/19; 35/20; 35/21; 35/22; 35/23; 35/24; 35/25; 35/26; 35/27; 35/28; 35/29; 35/30; 36/1; 36/6; 36/11; 36/16; 36/21; 36/22; 36/26; 36/27; 43/3; 43/4; 43/5; 43/8; 43/9; 43/10; 43/12; 43/13; 43/14; 43/15; 43/17; 43/18; 43/19; 43/20; 43/22; 43/23; 43/24; 43/25; 43/27; 43/28; 43/29; 43/30; 44/1; 44/2; 44/3; 44/4; 44/5; 44/6; 44/7; 44/8; 44/9; 44/10; 44/11; 44/12; 44/13; 44/14; 44/15; 44/16; 44/17; 44/18; 44/19; 44/20; 44/21; 44/22; 44/23; 44/24; 44/25; 44/26; 44/27; 44/28; 44/29; 44/30; 45/1; 45/2; 45/6; 45/7; 45/11; 45/12; 45/16; 45/17; 45/21; 45/22; 45/23; 45/24; 45/26; 45/27; 45/28; 45/29; 45/30; 52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/6; 52/7; 52/8; 52/11; 52/12; 53/4; 53/5; 54/17; 54/18; 54/19; 54/20; 54/22; 54/23; 54/24; 54/27; 54/28 e 54/29.

(p) indica una parte di un blocco.

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 30. 6. 1994, pag. 3.

Per ottenere maggiori informazioni sulla superficie disponibile nell'ambito della politica relativa alle licenze di prospezione della piattaforma continentale irlandese occorre rivolgersi alla Petroleum Affairs Division, Departement of Transport, Energy and Communications, Beggars Bush, Haddington Road, Dublino 4, Irlanda. Telefono: (353-1) 671 52 33.

Department of Transport, Energy and Communications Dublin 2 Ireland

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.498 — Commercial Union/Groupe Victoire)

(94/C 299/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 12 settembre 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee Direzione generale della Concorrenza (DG IV) Task Force Fusioni Avenue de Cortenberg 150 B-1049 Bruxelles Telefax: (32-2) 296 43 01

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.459 — CINVen/CIE Management II/BP Nutrition)

(94/C 299/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Il 29 settembre 1994 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee Direzione generale della Concorrenza (DG IV) Task Force Fusioni Avenue de Cortenberg 150 B-1049 Bruxelles Telefax: (32-2) 296 43 01

(¹) GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

CORTE DEI CONTI

RELAZIONE DEL REVISORE INDIPENDENTE SUI CONTI DELLA CORTE DEI CONTI PER L'ESERCIZIO 1993

(94/C 299/07)

AVVISO AI LETTORI

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 188 C del Trattato CE, che conferiscono alla Corte dei conti la responsabilità del controllo di tutte le entrate e le spese della Comunità, nonché le disposizioni dell'articolo 206 di detto Trattato relative alla concessione del discarico, la Corte dei conti, dalla chiusura dell'esercizio 1987, affida annualmente ad un revisore indipendente la verifica dei conti della propria gestione amministrativa interna.

Le relazioni redatte dal revisore indipendente della Corte dei conti sui conti della Corte relativi agli esercizi 1987-1991, sono state trasmesse unicamente al Presidente della Commissione per il controllo di bilancio del Parlamento europeo.

Conformemente alla decisione adottata dal Collegio della Corte dei conti nella sua riunione dell'8 luglio 1993, a partire dall'esercizio 1992, le relazioni del revisore indipendente sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Gli stati finanziari acclusi alla relazione in allegato sono basati sui dati contabili comunicati dalla Corte dei conti alla Commissione ai fini della compilazione del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1993. Questi dati contabili potranno essere messi a disposizione degli interessati su presentazione di una richiesta scritta al Servizio delle relazioni esterne istituzionali e delle relazioni pubbliche della Corte dei conti.

Per la Corte dei conti André J. MIDDELHOEK Presidente

Certificato attestante la regolarità e la veridicità degli stati finanziari adottati al 31 dicembre 1993

Ai Membri della Corte dei conti europea

Adempiendo al mandato affidatoci dalla Corte dei conti europea, abbiamo esaminato, in conformità delle norme di revisione generalmente riconosciute:

- i dati contabili che la Corte dei conti europea ha comunicato alla Commissione ai fini della compilazione del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità europee per l'esercizio 1993,
- gli stati finanziari della Corte dei conti europea adottati al 31 dicembre 1993, risultati dai dati contabili suddetti ed elaborati per la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

A nostro avviso, i dati contabili e gli stati finanziari che figurano in allegato sono veritieri e regolari e sono stati compilati conformemente al regolamento finanziario e alle sue modalità di esecuzione, ai principi contabili applicabili e alle norme interne della Corte dei conti europea. Essi rispecchiano fedelmente il patrimonio e la situazione finanziaria al 31 dicembre 1993 della Corte dei conti europea, nonché lo stato delle sue entrate e spese per l'esercizio chiuso a tale data.

Lussemburgo, 12 agosto 1994

Coopers & Lybrand S. C. Revisori di imprese rappresentata da

Marie-Jeanne Chèvremont

Pascal Rakovsky

STATI FINANZIARI ADOTTATI AL 31 DICEMBRE 1993 Stati delle entrate e delle spese per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 1993 e 1992

	Nota	1993	1992	
	INOTA	(in miglia	ia di ECU)	
Entrate				
Contributo proveniente dalle entrate generali delle Comunità europee		32 247	29 753	
Entrate proprie della Corte dei conti	1 b)			
Prelievi e canoni comunitari trattenuti sulle re- tribuzioni		5 272	4 672	
 Entrate provenienti dal funzionamento ammi- nistrativo 	2	210	257	
— Entrate varie		38	6	
Totale delle entrate		37 767	34 688	
Spese				
Spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione				
Membri dell'istituzione		3 446	3 063	
- Personale in attività di servizio		28 733	26 665	
Indennità e contributi vari relativi alla cessa- zione definitiva del servizio		691	634	
- Missioni e trasferte		1 168	1 208	
— Altre		359	363	
		34 397	31 933	
Spese di funzionamento				
— Spese immobiliari		1 127	672	
Spese relative all'informatica		524	565	
Beni mobili e spese accessorie		497	541	
- Funzionamento amministrativo corrente		340	305	
- Pubblicazioni e informazioni		618	520	
— Altre		313	306	
		3 419	2 909	
Totale delle spese		37 816	34 842	
Saldo di gestione dell'esercizio	7	(49)	(154)	

Le note in allegato fanno parte integrante di questi stati finanziari.

Bilanci al 31 dicembre 1993 e 1992

	Nissa	1993	1992
	Nota	(in migliaia	di ECU)
ATTIVO			
Attivi immobilizzati	1 d)		
Immobile		23 838	23 838
Materiale e mobilio		4 418	4 016
Altri valori immobilizzati		235	235
		28 491	28 089
Attivi a breve termine			
Forniture	1 e)	121	97
Debitori vari	4	135	205
Tesoreria		247	290
		503	592
Totale dell'attivo		28 994	28 681
PASSIVO			
Capitali permanenti			
Capitali propri	3	28 377	27 951
Cauzioni e garanzie riscosse		-	1
Saldo di gestione riportato dagli esercizi prece- denti	7	270	424
Saldo di gestione dell'esercizio	7	(49)	(154)
		28 598	28 222
Debiti a breve termine		20 370	20 222
Creditori vari	5	349	404
Pagamenti in sospeso	6	47	55
		396	459
Totale del passivo		28 994	28 681

Le note in allegato fanno parte integrante di questi stati finanziari.

Note relative agli stati finanziari adottati al 31 dicembre 1993

Principi contabili

1. a) Regolamentazione contabile

La tenuta della contabilità della Corte dei conti europea e la compilazione degli stati finanziari sono conformi alle disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, modificato da ultimo dal regolamento n. 610/90 del Consiglio, del 13 marzo 1990, e del regolamento della Commissione, dell'11 dicembre 1986, recante le modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento finanziario.

In conformità dell'articolo 83 delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario, gli stati finanziari sono presentati secondo i principi contabili generalmente ammessi, tra cui in particolare i principi fissati dalle direttive del Consiglio, tranne quando un regolamento disponga altrimenti.

b) Entrate proprie della Corte dei conti

Le entrate proprie della Corte dei conti sono contabilizzate in base agli importi effettivamente riscossi nel corso dell'esercizio.

Gli importi dovuti e non ancora riscossi alla chiusura dell'esercizio sono registrati all'attivo del bilancio nella rubrica «Debitori vari» alla voce «Entrate da riscuotere». Essi hanno una contropartita al passivo del bilancio in una voce recante la stessa denominazione, alla rubrica «Creditori vari». Queste scritture vengono annullate non appena la riscossione ha avuto luogo.

c) Spese

Le spese dell'esercizio che figurano nello «Stato delle entrate e delle spese» rappresentano i pagamenti eseguiti a carico degli stanziamenti dell'esercizio e a carico degli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente in virtù delle disposizioni regolamentari applicabili in materia.

In virtù dell'articolo 6, sesto comma del regolamento finanziario, vengono contabilizzate, a titolo di questo esercizio, le spese il cui ordine è pervenuto al controllore finanziario entro il 31 dicembre e il cui pagamento viene eseguito dal contabile entro il 15 gennaio successivo.

d) Attivi immobilizzati

L'immobile, il materiale e il mobilio sono valutati in base al loro valore d'acquisto. Non viene praticato alcun ammortamento a causa dell'imputazione integrale del costo di acquisto al conto spese corrispondente durante l'esercizio in cui ha avuto luogo l'acquisto. Il valore totale di queste immobilizzazioni è registrato all'attivo per tutta la durata della loro utilizzazione, con una contropartita, per un importo equivalente, registrata al passivo alla rubrica «Capitali propri».

e) Forniture

Le forniture comprendono una scorta di forniture d'ufficio e di altri prodotti di consumo valutati, rispettivamente, all'ultimo prezzo conosciuto e al costo d'acquisto, con una contropartita, per un importo equivalente, registrata al passivo alla rubrica «Capitali propri».

Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo

- 2. La rubrica «Entrate provenienti dal funzionamento amministrativo» comprende principalmente:
- le entrate derivanti dalla pubblicazione delle relazioni e dei pareri della Corte dei conti europea nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
- il versamento di riserve attuariali da parte degli organismi nazionali di previdenza sociale a titolo del trasferimento di diritti pensionistici di funzionari.

Capitali propri

3. Alla fine dell'esercizio, l'importo dei capitali propri determinato secondo i principi descritti ai punti 1 d) e 1 e) è così costituito:

	1993	1992
	(in migliai	a di ECU)
Attivi immobilizzati		
— Immobile	23 838	23 838
— Materiale e mobilio	4 418	4 016
Attivi a breve termine		
— Forniture	121	97
Capitali propri	28 377	27 951

Debitori vari

4. La composizione, a fine esercizio, della rubrica «Debitori vari» è la seguente:

	1993	1992	
	(in migliaia di ECU		
Crediti su persone facenti parte dell'istituzione	133	. 154	
Entrate da riscuotere	1	49	
Altri	1	2	
	135	205	

La voce «Crediti su persone facenti parte dell'istituzione» riguarda principalmente anticipi pagati su spese di missione già effettuate dai Membri e dal personale della Corte dei conti.

La voce «Entrate da riscuotere» comprende gli importi dovuti non ancora riscossi ed ha una contropartita nel conto d'ordine, recante la stessa denominazione, alla rubrica «Creditori vari».

Creditori vari

5. Alla fine dell'esercizio la rubrica «Creditori vari» è così composta:

	1993	1992
	(in migliaia di ECU)	
Debito verso l'organismo di carta di credito	171	206
Entrate che possono dar luogo a reimpiego	87	66
Entrata da riscuotere	2	49
Assicurazioni da pagare	41	49
Altre	48	34
	349	404

Il conto d'ordine «Entrate che possono dar luogo a reim-

piego» corrisponde alla contropartita non ancora utilizzata degli importi iscritti all'attivo a titolo di restituzioni di indennità di assicurazione, di rimborsi fiscali o di proventi della vendita di immobilizzazioni. Le entrate che possono dar luogo a reimpiego sono destinate a nuove spese della stessa natura e devono essere utilizzate entro la fine dell'esercizio successivo.

Pagamenti in sospeso

6. Ai sensi del regolamento finanziario, i pagamenti eseguiti tra il 1° e il 15 gennaio dell'esercizio successivo e ordinati prima della chiusura dell'esercizio vengono contabilizzati come spese dell'esercizio e figurano al passivo del bilancio a titolo di pagamenti in sospeso.

Saldo di gestione da riportare all'esercizio successivo

7. Il saldo di gestione dell'esercizio è determinato dalla differenza tra la totalità delle entrate dell'esercizio e le spese a fronte di stanziamenti propri dell'esercizio e di stanziamenti riportati dall'esercizio precedente.

L'evoluzione del saldo di gestione da riportare all'esercizio successivo può essere specificata come segue:

	1993	1992
·	(in migliaia di EC	
Saldo di gestione riportato dagli esercizi precedenti	270	424
Saldo di gestione dell'esercizio	(49)	(154)
Saldo di gestione da riportare al- l'esercizio successivo	221	270

Esecuzione del bilancio

- 8. L'esecuzione del bilancio dell'esercizio 1993 si suddivide in esecuzione a fronte di stanziamenti riportati ed esecuzione a fronte di stanziamenti dell'esercizio.
- a) Gli stanziamenti riportati rappresentano l'insieme degli impegni contratti ma non liquidati prima della chiusura dell'esercizio, e a carico della Corte. Gli stanziamenti riportati dall'esercizio precedente e non eseguiti nel corso dell'esercizio successivo vengono annullati.

-	Stanziamenti riportati dal 1992	Pagamenti	Stanziamenti annullati
	(ir	migliaia di EC	CU)
Spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione			
— Membri dell'istituzione	62	58	4
— Personale in attività di servizio	129	115	14
 Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva del servizio 			_
— Missioni e trasferte	164	164	_
— Altre	110	78	32
	465	415	50
Spese di funzionamento			
— Spese immobiliari	526	505	21
— Spese relative all'informatica	258	255	3
- Beni mobili e spese accessorie	122	120	2
- Funzionamento amministrativo corrente	114	108	6
— Pubblicazioni e informazione	637	508	129
— Altre	30	27	3
	1 687	1 523	164
Totale	2 152	1 938	214

b) L'esecuzione degli stanziamenti dell'esercizio rappresenta i pagamenti eseguiti a carico degli stanziamenti impegnati. Il saldo non liquidato degli impegni può essere riportato all'esercizio successivo. Gli stanziamenti non impegnati alla fine dell'esercizio di norma sono annullati.

	Stanziamenti dell'esercizio	Impegni a carico dell'esercizio	Pagamenti	Stanziamenti riportati al 1994	Stanziamenti annullati
		(ir	migliaia di EC	CU)	
Spese concernenti le persone facenti parte dell'istituzione					
Membri dell'istituzione	3 898	3 409	3 388	249	261
— Personale in attività di servizio	30 927	28 748	28 618	130	2 179
 Indennità e contributi vari relativi alla cessazione definitiva dal servizio 	755	691	691		64
- Missioni e trasferte	1 250	1 229	1 004	225	21
— Altre	418	391	281	110	27
	37 248	34 468	33 982	714	2 552
Spese di funzionamento					
— Spese immobiliari	737	737	622	115	_
Spese relative all'informatica	520	519	269	250	1
- Beni mobili e spese accessorie	492	492	377	115	_
- Funzionamento amministrativo corrente	360	340	232	108	20
- Pubblicazioni e informazione	757	695	110	585	62
— Altre	383	360	286	74	23
	3 249	3 143	1 896	1 247	106
Totale	40 497	37 611	35 878	1 961	2 658

Il totale dei pagamenti eseguiti ricorrendo agli stanziamenti riportati (1 938 000 ECU) e agli stanziamenti dell'esercizio (35 878 000 ECU) ammonta a 37 816 000 ECU e corrisponde al totale delle spese figuranti nello stato delle entrate e delle spese relativo all'esercizio 1993.

Relazione riguardante le procedure amministrative e contabili, la sana gestione finanziaria e il sistema di controllo interno

Ai Membri della Corte dei conti europea

Nell'ambito della nostra revisione del conto di gestione e del bilancio finanziario della Corte dei conti europea adottati al 31 dicembre 1993, abbiamo proceduto all'esame delle procedure amministrative e contabili, nonché del sistema di controllo interno vigente presso la Corte dei conti europea.

I. Obiettivo e metodo

Lo scopo del nostro esame consiste nel verificare che l'applicazione corretta delle norme di controllo interno consenta, alle diverse autorità della Corte dei conti, di garantire:

- una struttura di controllo regolare e coerente,
- un'osservanza sistematica della procedura di bilancio,
- l'affidabilità degli stati finanziari elaborati dalla Corte dei conti.

Queste norme di controllo interno scaturiscono dalle disposizioni esplicite dei regolamenti e dei testi di riferimento e rappresentano inoltre l'applicazione di principi generali che disciplinano una sana gestione.

I principali regolamenti e testi di riferimento sono il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, il regolamento della Commissione dell'11 dicembre 1986 recante modalità di esecuzione del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 e le norme interne della Corte dei conti del 13 ottobre 1989.

Il nostro esame si è dunque fondato, in primo luogo, sulla comprensione e sulla descrizione delle principali procedure amministrative e dei sistemi contabili della Corte, in secondo luogo sull'analisi e sulla valutazione del controllo interno e delle relative sicurezze informatiche. Esso ha compreso inoltre colloqui contraddittori con i vari responsabili di servizi e i loro collaboratori, nonché verifiche mediante sondaggi sui documenti che giustificano le operazioni registrate nei conti della Corte dei conti.

La natura e la portata delle verifiche espletate sono state determinate in funzione della nostra valutazione della qualità del controllo interno della Corte dei conti e, di conseguenza, non consentono, necessariamente, di individuare in modo esauriente tutte le eventuali lacune. Riteniamo tuttavia che la nostra sollecitudine avvalori, in modo ragionevole, la conclusione da noi formulata sull'esame del sistema di controllo e di sana gestione finanziaria della Corte dei conti.

II. Conclusione

L'esame particolareggiato eseguito secondo il metodo sopradescritto ci consente di concludere che:

 i conti presentano un alto grado di affidabilità, come dimostra la mancanza di correzioni o di proposte di modifiche da parte nostra; — i sistemi di informazione funzionano in modo regolare conformemente alle norme di controllo interno, da un lato, come noi le concepiamo e, dall'altro, come sono definite nel quadro regolamentare suddetto.

Lussemburgo, 12 agosto 1994

Coopers & Lybrand S. C. Revisori di imprese rappresentata da

Marie-Jeanne Chèvremont	Pascal Rakovsky

П

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di ulteriore assistenza macrofinanziaria a favore dell'Algeria

(94/C 299/08) COM(94) 409 def. — 94/0218(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 4 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato monetario,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che l'Algeria ha intrapreso, dal 1989, riforme politiche ed economiche e ha deciso di adottare un modello di economia di mercato;

considerando che la Comunità e l'Algeria intrattengono da sempre stretti legami economici, politici e culturali, sviluppatisi nel quadro dell'accordo di cooperazione del 1978;

considerando che, con decisione 91/510/CEE (¹), il Consiglio ha deciso di accordare all'Algeria assistenza finanziaria a medio termine per un importo di 400 milioni di ECU a sostegno del programma governativo di aggiustamento e di riforme concordato con il fondo monetario internazionale (FMI) nel 1991;

considerando che una prima quota del prestito, di 250 milioni di ECU, è già stata erogata nel gennaio del 1992; che l'erogazione di una seconda quota di 150 milioni di ECU è stata rinviata per il mancato soddisfacimento di alcuni parametri macroeconomici e ritardi nelle riforme strutturali;

considerando che l'Algeria ha raggiunto un accordo con i suoi creditori del Club di Parigi su una ristrutturazione globale del suo debito ufficiale; che essa sta avviando trattative per un analogo accordo con le banche commerciali sue creditrici;

considerando che le autorità algerine hanno chiesto assistenza finanziaria complementare all'Unione europea a sostegno del programma economico 1994/1995; che, al di là dell'assistenza che potrebbe essere fornita mediante la ristrutturazione del debito e finanziamenti del Fondo monetario internazionale, della Banca mondiale e di altri

donatori, resta da finanziare per la durata del programma una somma di circa 400 milioni di USD;

considerando che, nell'ambito di tale programma, la Commissione ha approvato l'erogazione dei restanti 150 milioni di ECU forniti nel quadro del prestito autorizzato con decisione 91/510/CEE del Consiglio e che la concessione all'Algeria, da parte della Comunità europea, di un nuovo prestito è uno strumento atto ad alleviare la difficile situazione dei conti con l'estero del paese e a consentire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel programma di riforma del governo;

considerando che è opportuno che il prestito della Comunità sia gestito dalla Commissione;

considerando che per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

- 1. La Comunità concede all'Algeria un prestito a medio termine per un importo massimo di 200 milioni di ECU in conto capitale, per una durata massima di 7 anni, al fine di garantire la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e rafforzare la situazione sotto il profilo delle riserve.
- 2. A tal fine, la Commissione è abilitata all'assunzione di prestiti a nome della Comunità europea per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dell'Algeria attraverso la concessione di un prestito alla medesima.
- 3. Il prestito è gestito dalla Commissione, in stretta consultazione con il comitato monetario, secondo criteri conformi ai termini degli eventuali accordi conclusi tra il fondo monetario internazionale e l'Algeria.

Articolo 2

1. Previa consultazione del comitato monetario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità algerine le condizioni di politica economica cui è subordi-

⁽¹⁾ GU n. L 272 del 28. 9. 1991, pag. 90.

nato il prestito. Queste ultime saranno compatibili con gli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

2. La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato monetario ed in stretto collegamento con il FMI, che la politica economica dell'Algeria sia conforme con gli obiettivi del prestito e che le condizioni cui esso è subordinato siano soddisfatte.

Articolo 3

- 1. Il prestito è messo a disposizione dell'Algeria in due quote. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, la prima quota è svincolata subordinatamente ad una soddisfacente applicazione da parte dell'Algeria dell'accordo di stand-by concordato con il FMI.
- 2. La seconda quota è svincolata non prima di un trimestre dopo l'erogazione della prima quota, subordinatamente alle condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2.
- 3. I fondi sono versati alla Banca nazionale d'Algeria.

Articolo 4

1. Le operazioni di assunzione ed erogazione del prestito di cui all'articolo 1 comportano valuta identica e gli eventuali cambiamenti di scadenza, rischi di cambio o di tasso d'interesse o altri rischi commerciali non sono a carico della Comunità.

- 2. La Commissione prende le disposizioni necessarie, qualora l'Algeria decida in tal senso, per includere nelle condizioni del prestito una clausola di rimborso anticipato e per consentire l'esercizio di tale facoltà.
- 3. Su richiesta dell'Algeria e qualora le circostanze consentano un miglioramento del tasso d'interesse sui prestiti, la Commissione può procedere a un rifinanziamento della totalità o di parte dei prestiti da essa inizialmente assunti e ad una revisione delle relative condizioni finanziarie. Tali operazioni sono effettuate alle condizioni di cui al paragrafo 1 e non possono comportare un prolungamento della durata media del prestito assunto, né un aumento dell'ammontare, al tasso di cambio corrente, del capitale non ancora rimborsato alla data delle suddette operazioni.
- 4. Le spese sostenute dalla Comunità per la conclusione e l'esecuzione dell'operazione di cui alla presente decisione sono a carico dell'Algeria.
- 5. Il comitato monetario è informato almeno una volta all'anno dello svolgimento delle operazioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 5

Almeno una volta all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Phare — Apparecchiature informatiche

Avviso di bando di gara indetto dal Ministero dell'Agricoltura e dell'Alimentazione, per conto del governo della Polonia, per un progetto finanziato con i fondi Phare

(94/C 299/09)

Titolo e numero del progetto

Fornitura di apparecchiature informatiche all'Ente del Tesoro per la proprietà rurale, P9205/0303/238/94

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità europea, e dell'Albania, Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, e Slovenia.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopra indicati.

2. Oggetto

Fornitura in un lotto di:

- elaboratori,
- unità periferiche e altre attrezzature audiovisive,
- software,
- assistenza manutenzione.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara completo può essere richiesto gratuitamente presso i seguenti indirizzi:

- a) Mr Ryszard Smolarek Project Authorising Officer, Foundation of Assistance Programmes for Agriculture, ul. Wspólna 30, Room nr 253, PL-00-930 Warszawa, telefax 628 93 87.
- b) Commissione delle Comunità europee, D.G.I/L3 Servizio operativo Phare, (attenzione Mrs. P. Pampaloni), rue de la Loi 200, (AN88 4/36), B-1049 Bruxelles, telefax (32-2) 295 75 02.

c) Uffici delle Comunità europee di:

D-53113 Bonn, Zitelmannstraße 22 [Tel. (49-228) 53 00 90; Telefax (49-228) 530 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 430 11; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33-1) 40 63 38 38; télécopieur (33-1) 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1787 København V, Dansk Industri, Projekt- og Licitationskontoret, afd. EMI [tlf. (45-33) 77 33 77; telefax (45-33) 77 33 00],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44-71) 973 19 92; facsimile (44-71) 973 19 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353-1) 71 22 44; facsimile (353-1) 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30-1) 724 39 82, τελεφάξ (30-1) 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10° [tel. (351-1) 54 11 44; telefax (351-1) 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte devono pervenire, entro e non oltre il 12. 12. 1994 (10.00), ora locale, al seguente indirizzo:

Foundation of Assistance Programmes for Agriculture, ul. Wspólna 30, Room nr 253, PL-00-930 Warszawa.

I plichi verranno aperti il 12. 12. 1994 (12.00), ora locale, all'indirizzo di cui sopra.

Package integrato per le operazioni bancarie specifiche e fornitura dei servizi annessi Avviso di postinformazione per l'avviso di gara aperta n° DG XVIII 94/17

(94/C 299/10)

- 1. Nome ed indirizzo dell'ente appaltante: Commissione europea, direzione generale XVIII, credito e investimenti, sig. E. Cioffi, edificio Jean Monnet (WAG A/071), L-2920 Lussemburgo.
- 2. *Procedura di stipulazione:* Avviso di gara aperta n. DG XVIII 94/17, noleggio (opzione di acquisto) su 3 anni (rinnovabile per 2 anni).
- 3. Natura e quantità dei prodotti forniti:
 - licenza di utilizzazione di un package integrato per le operazioni bancarie.
 - contratto di manutenzione,
 - assistenza tecnica.
- 4. Data di attribuzione del contratto: 22. 9. 1994.
- 5. Criteri di aggiudicazione del contratto: Il contratto è stato attribuito al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri:
 - condizioni finanziarie,
 - copertura dei fabbisogni funzionali,
 - copertura dei fabbisogni tecnici,
 - conformità agli standard,

- qualità tecnica dei prodotti proposti,
- condizioni per l'assistenza tecnica e manutenzione,
- accettazione del contratto proposto dalla Commissione
- 6. Numero di offerte ricevute: 6.
- Nome ed indirizzo degli aggiudicatari: Temenos Systems Luxembourg, 17, boulevard Prince Henri, L-1724 Lussemburgo.
- 8. *Prezzo o gamma dei prezzi pagati:* Importo globale stimato: 1775 000 ECU, IVA esclusa per 5 anni.
- 9., 10.
- 11. Data di pubblicazione dell'avviso di gara sulla Gazzetta ufficiale: 19. 5. 1994.
- 12. Data d'invio dell'avviso: 5. 5. 1994.
- 13. Data d'invio dell'avviso: 19. 10. 1994.
- 14. Data di ricezione dell'avviso all'UPUCE: 19. 10. 1994.